

COMUNE DI CASSINO
Provincia di Frosinone
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 100

SEDUTA DEL _____ H. _____ N. _____

N.	Nominativo	Carica	P	A
1	Dott. SALERA Enzo	Sindaco	☐	☐
2	TERRANOVA Edilio	Consigliere	☐	☐
3	IEMMA Rosario	Consigliere	☐	☐
4	GALASSO Mercedes	Consigliere	☐	☐
5	GROSSI Giovanna	Consigliere	☐	☐
6	CONSALES Riccardo	Consigliere	☐	☐
7	DI ROLLO Barbara	Consigliere	☐	☐
8	VIZZACCHERO Fabio	Consigliere	☐	☐
9	RODI Ornella	Consigliere	☐	☐
10	GRIECO Sarah	Consigliere	☐	☐
11	SALERA Fausto	Consigliere	☐	☐
12	FALESE Jole	Consigliere	☐	☐
13	VARONE Andrea	Consigliere	☐	☐
14	VIZZACCARO Andrea	Consigliere	☐	☐
15	PETRILLO Maria Rita	Consigliere	☐	☐
16	FARDELLI Luca	Consigliere	☐	☐
17	BUONGIOVANNI Arturo	Consigliere	☐	☐
18	DI MAMBRO Carmine	Consigliere	☐	☐
19	CHIUSAROLI Riccardo	Consigliere	☐	☐
20	RANALDI Alessio	Consigliere	☐	☐
21	GOLINI PETRARCONI Silvestro	Consigliere	☐	☐
22	NOURY Nora	Consigliere	☐	☐
23	SEBASTIANELLI Giuseppe	Consigliere	☐	☐
24	EVANGELISTA Francesco	Consigliere	☐	☐
25	INCAGNOLI Arduino	Consigliere	☐	☐

PRESENTI N. _____

ASSENTI N. _____

PRESIDENTE: _____

SEGRETARIO: _____

OGGETTO: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra R.D., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lattanzio, conveniva in giudizio il Comune di Cassino per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 07.07.2018, in Viale Dante, a causa di una betonella della pavimentazione non allineata al resto del manto pedonale;
- il Comune di Cassino si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Roncone, contestando le domande avverse, chiedendone il rigetto, tante l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro;

VISTA la sentenza n. 1043/2026 emessa dal Tribunale di Cassino con la quale, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ha condannato l'Ente al pagamento della somma di € 25.885,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese esenti, Iva se dovuta, Cpa e rimborso forfettario come per legge, ed altresì ha posto a carico del Comune le spese di CTU;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, con specifica deliberazione, il Consiglio Comunale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo, ascrivendole alle singole tipologie previste dal co. 1;
- ai sensi dell'art. 193, co. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per la copertura delle conseguenti spese possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, per cui è consentito imputare la suddetta spesa al fondo accantonato per rischi da contenzioso, da utilizzare mediante specifico prelevamento;

CONSIDERATO CHE le somme derivanti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Cassino sono di seguito specificate:

CREDITORE	GIUDICIZIO	SENTENZA	SORTE (comprensiva di interessi e rivalutazione)	SPESE LEGALI (comprensive di spese generali, c.p.a. e spese esenti)	TOTALE
Sig.ra R.D.	TRIBUNALE DI CASSINO	N.1043/2026	35.257,50 €	6.590,09 €	41.847,59 €

CONSIDERATO CHE la conseguente spesa, quantificata in complessivi in 41.847,59 €, è totalmente costituita da specie riconoscibile al co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e, più precisamente, alla lettera a);

VISTO l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica nella seduta del 00/00/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147 *bis*;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di riconoscere**, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di 41.847,59 €, a tacitazione di ogni pretesa diretta od indiretta derivante da ogni singolo contenzioso in narrativa descritto e quantificato, a titolo di sorte, oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo e di spese di lite derivante dal procedimento dinanzi al Tribunale di Cassino, rubricato al N. R.G. 4153/2021, definito con sentenza n. 1043/2026;
3. **Di dare atto** che alla copertura della spesa complessiva di 41.847,59 € può essere data copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa corrente n. 35650 del bilancio 2026/2028, che presenta la relativa disponibilità, demandando agli Uffici le operazioni contabili di liquidazione della suddetta spesa;
4. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002, il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
5. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 100

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL
PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

GIUSEPPE ACQUARO in data 06/07/2026



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 100

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **07/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PASQUALE LOFFREDO in data 07/07/2026

COMUNE DI CASSINO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 138

Il giorno 7 luglio 2026, alle ore 11:35, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cassino (nel prosieguo Comune) nelle persone di:

- prof. dott. INTRISANO Carmelo – Presidente
- dott.ssa GOBBO Antonella – Componente
- dott. D'AGUANO Luigi – Componente

per esprimere il parere sulla proposta di C.C. n. 100 del 06.07.2026, avente ad oggetto "ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO".

Il Collegio ha ricevuto in data 06/07/2026 la proposta unitamente ai seguenti allegati:

- i. comunicazione conteggi dell'avv. Lattanzi;
- ii. sentenza n. 1043/2026 emessa dal Tribunale di Cassino;

Analizzata la citata documentazione,

preso atto che

- il debito oggetto di riconoscimento scaturisce dalla citata sentenza n. 1043/2026, emessa dal Tribunale di Cassino, con cui il Comune di Cassino di pagare in favore della ricorrente il risarcimento per sinistro, oltre interessi e spese, per un totale di € 41.847,59;
- il citato debito trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa corrente n. 35650 del bilancio 2026/2028 che presenta la relativa disponibilità;

verificato che

ricorrono quindi i presupposti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL;

riscontrato

che l'Ufficio non ha attivato la copertura assicurativa

visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147 bis;

esprime

parere favorevole alla proposta n. 100 di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, dell'importo da sentenza pari ad € 41.847,59 ed invita l'Ente a trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002, il provvedimento in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

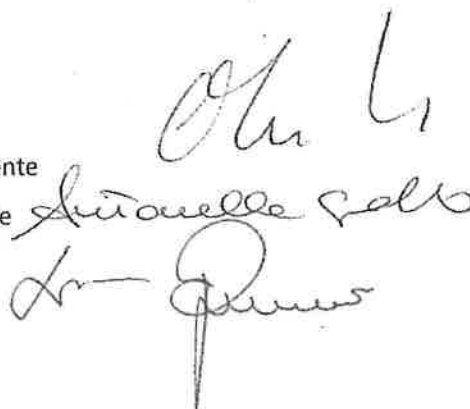
La seduta viene sciolta alle ore 12:05.

Il Collegio dei revisori dei conti

prof. dott. INTRISANO Carmelo – Presidente

dott.ssa GOBBO Antonella – Componente

dott. D'AGUANNO Luigi – Componente



C_C034 - - 1 - 2026-07-07 - 0037925

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li _____

Il Redattore

Il Capo Settore

L'Amm.re Proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. – T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.– T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti _____ a favore, _____ contrari e _____ astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'impegno è stato registrato al cap. _____ art. _____ del Bilancio _____
Cassino, li _____



Sentenza n. 1043/2026 pubbl. il 10/06/2026

RG n. 4153/2021

Repert. n. 1188/2026 del 10/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. **4153** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2021**, posta in decisione all'udienza di discussione del **09.06.2026** e vertente

TRA

ROSA DOMENICA, C.F.: RSO DNC 63S49 G942X , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LATTANZIO GIUSEPPE e presso il suo studio elettivamente domiciliata,

attrice

CONTRO

COMUNE DI CASSINO, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: 81000310607, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RONCONE EMILIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 09.06.2026, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Rosa Domenica conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Comune di Cassino, in persona del legale rapp.te p.-t., al fine di *"vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti a causa di una rovinosa caduta avvenuta su un marciapiede della città. Esponeva la sig.ra Rosa Domenica che, in data 7 luglio 2018, nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 20.00, mentre procedeva a piedi*





lungo viale Dante in Cassino, in direzione piazza Sant'Antonio - Corso Repubblica, giunta all'altezza della profumeria "Estasi", inciampava improvvisamente, in una betonella della pavimentazione non allineata al resto del manto pedonale. A causa di tale insidia, non percepibile e non ravvisabile con l'ordinaria diligenza, cadeva rovinosamente a terra, facendosi male alla spalla e al braccio destri" (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).

E, sulla base di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:

"Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Accogliere la domanda risarcitoria dell'attrice e per l'effetto condannare il Comune di Cassino al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra Rosa Domenica nella misura come in narrativa, di € 30.274,74 così calcolata con riferimento alle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in altra misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da Codesto giudice, anche sulla base di adeguata CTU, eventualmente disposta ove ritenuta d'utilità e comunque nei limiti dello scaglione di valore della causa fino a 52.000,00 euro; Condannare altresì il Comune di Cassino alla refusione di tutte le spese i diritti e gli onorari di avvocato del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge" (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).

- Con comparsa di risposta del 24.05.2022 si costituiva in giudizio il Comune di Cassino, in persona del legale rapp.te p.-t., impugnando e contestando l'avversa richiesta risarcitoria, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigetare, per i motivi tutti di cui in narrativa, tutte le domande formulate dall'attrice sig.ra Rosa Domenica nei confronti del Comune di Cassino, in quanto pretestuose, infondate in fatto ed in diritto e non provate, stante altresì la esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro;

IN VIA SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità convenuta nell'accaduto, dichiarare l'eventuale concorso di colpa dell'Ente Comunale nel verificarsi dell'evento e contenere le richieste di parte attrice nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara sin da ora antistatario" (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).

-Così instaurato il contraddittorio, la causa -istruita con prova documentale, prova orale e CTU medico-legale- viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.

Ciò posto in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,

ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della *"ragione più liquida"*, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale

"la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."

(cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).





Passando alla disamina delle emergenze processuali, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la CTU medico-legale:

- la piena legittimazione passiva dell'Ente convenuto;
- il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
- l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.

E invero, la dinamica del sinistro, per come riportata nell'atto di citazione e documentata negli allegati depositati (v. foto dalle quali emerge con evidenza la corrispondenza dei luoghi e l'indicazione della betonella disallineata), risulta confermata dai testi escussi presenti al momento dell'evento -della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare- laddove hanno riferito in ordine all'effettiva presenza dell'insidia e della situazione di pericolo costituita dal "*dislivellamento della betonella del marciapiede*", non visibile -considerata la confondibilità della betonella con il resto della pavimentazione circostante che non presentava evidenti dissesti o discromie di colori- né prevedibile, né segnalata e alla sussistenza del nesso causale tra la predetta insidia e la caduta dell'attrice.

Dunque, la responsabilità del Comune è risultata pacifica con conseguente applicazione dell'art. 2051 c.c. a quest'ultimo tenuto alla manutenzione della strada (cfr. Tribunale Cassino, sent. Sent. del 24.6.24, n. 939).

Quanto alla eccepita responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso dell'attrice, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza di quest'ultima, bensì -come detto- un difetto di manutenzione della strada, per cui si applica l'art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico dell'Ente convenuto che, per evitare detta responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato un caso fortuito, insussistente nel caso di specie.

Relativamente al *quantum* delle lesioni riportate dall'attrice, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066).

Pertanto, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice laddove richiama espressamente le conclusioni del CTU, ovvero:

"...inabilità temporanea complessiva di novanta giorni (90 gg) così suddivisa: Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) di dieci giorni (10 giorni) valutabile al cento per cento (100%); Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) di trenta giorni (30 giorni) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al settantacinque per cento (75%); Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) di trenta giorni (30 giorni) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al cinquanta per cento (50%); Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) di venti giorni (20 giorni) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al venticinque per cento (25%); Tenuto conto della vigente normativa in tema di macroinvalidità (art. 138 del Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005) e microinvalidità (D. M. 03.07.03, G.U. 211 11.09.03, in attuazione art 5 comma 5 L.57/01), delle successive modifiche e integrazioni ed a fronte della diagnosi di: "Esiti di frattura del collo





chirurgico omero dx trattata con osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare. Esiti cicatriziali" si perviene ad indicare complessivamente una Invalidità Permanente (I.P.) pari all'otto per cento (8 %). Il complesso morbo diagnosticato, non incide sull'attività lavorativa. In atti, si sono rinvenute spese rimborsabili per euro 1103,92. Le parti non presentavano osservazioni alla CTU" (v. conclusioni del CTU e memoria conclusionale di parte attrice).

Dunque, la richiesta di parte attrice si basa su un calcolo che trova fondamento nella relazione medico-legale del CTU -alla quale non sono state rivolte contestazioni o osservazioni di valutazione del danno patito- quantificando detto danno secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, che per costante prassi giurisprudenziale vengono utilizzate per la determinazione del valore economico da risarcire a chi ha subito un danno, per un importo totale di € 25.885,92 come da calcolo allegato alla memoria conclusionale non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c..

In definitiva, la domanda attorea è fondata e possono riconoscersi all'attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle note conclusionali di parte attrice per complessivi € 25.885,92 come da dispositivo che segue.

Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia anche in forza del suindicato principio della "*ragione più liquida*".

Le spese di giudizio, comprese le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenzo Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ROSA DOMENICA nei confronti del COMUNE DI CASSINO, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
- b) condanna il Comune convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., per quanto in motivazione, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 25.885,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesti;
- c) condanna il Comune convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 518,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;





- d) pone definitivamente a carico del Comune convenuto, in persona del legale rapp.te *p.-t.*, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Cassino il 09/06/2026

II GIUDICE

Vincenza Ovallesco



STUDIO LEGALE

AVV. GIUSEPPE LATTANZIO

CORSO BUCCI N. 78/C - CAMPOBASSO

Campobasso, 5 luglio 2026

Dott.ssa

Alessia Schiavi

Comune di Cassino (FR)

Oggetto: Tribunale di Cassino sentenza n. 1043/2026 Rosa Domenica / Comune di Cassino - comunicazione conteggi

Gent.ma dott.ssa Schiavi,

facendo seguito al nostro colloquio telefonico le rimetto i conteggi relativi agli importi da pagare in forza della sentenza n. 1043/2026 del Tribunale di Cassino in favore della sig.ra Rosa Domenica:

Sorte capitale:	€ 25.885,92
Rivalutazione dal 7/07/2018	€ 5.643,13
Interessi legali dal 7/07/2018	€ 3.728,45
Spese esenti:	€ 518,00
Compensi avvocato (cpa e 15% inclusi)	€ 6.072,09

Per quanto attiene ai compensi di avvocato preciso che gli stessi non sono assoggettati ad IVA in quanto il mio regime contabile è quello forfetario ex Legge n. 190/2014.

Preciso, altresì, che anche gli importi per le spese legali andranno pagati direttamente alla sig.ra Rosa Domenica, poiché l'attribuzione in mio favore, quale antistatario, è un mero errore del Giudice atteso che in atti non vi è tale mia dichiarazione. Pertanto, la presente valga anche quale liberatoria e autorizzazione all'Ente Comunale all'effettuazione di tale pagamento direttamente alla cliente.

I suddetti importi potranno essere bonificati sul c/c n. avente **IBAN: IT15J0542404201000000155682 intestato alla sig.ra Rosa Domenica.**

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Lattanzio

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LATTANZIO

SerialNumber =
TINIT-LTTGPP79A22L113K
C = IT

STUDIO LEGALE

AVV. GIUSEPPE LATTANZIO

CORSO BUCCI N. 78/C - CAMPOBASSO

Campobasso, 5 luglio 2026

Dott.ssa

Alessia Schiavi

Comune di Cassino (FR)

Oggetto: Tribunale di Cassino sentenza n. 1043/2026 Rosa Domenica / Comune di Cassino - comunicazione conteggi

Gent.ma dott.ssa Schiavi,

facendo seguito al nostro colloquio telefonico le rimetto i conteggi relativi agli importi da pagare in forza della sentenza n. 1043/2026 del Tribunale di Cassino in favore della sig.ra Rosa Domenica:

Sorte capitale:	€ 25.885,92
Rivalutazione dal 7/07/2018	€ 5.643,13
Interessi legali dal 7/07/2018	€ 3.728,45
Spese esenti:	€ 518,00
Compensi avvocato (cpa e 15% inclusi)	€ 6.072,09

Per quanto attiene ai compensi di avvocato preciso che gli stessi non sono assoggettati ad IVA in quanto il mio regime contabile è quello forfetario ex Legge n. 190/2014.

Preciso, altresì, che anche gli importi per le spese legali andranno pagati direttamente alla sig.ra Rosa Domenica, poiché l'attribuzione in mio favore, quale antistatario, è un mero errore del Giudice atteso che in atti non vi è tale mia dichiarazione. Pertanto, la presente valga anche quale liberatoria e autorizzazione all'Ente Comunale all'effettuazione di tale pagamento direttamente alla cliente.

I suddetti importi potranno essere bonificati sul c/c n. avente **IBAN: IT15J0542404201000000155682 intestato alla sig.ra Rosa Domenica.**

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Lattanzio

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LATTANZIO

SerialNumber =
TINIT-LTTGPP79A22L113K
C = IT



COMUNE DI CASSINO
Provincia di Frosinone

AREA FINANZIARIA – SERVIZIO BILANCIO

VERBALE III COMMISSIONE BILANCIO
14/07/2026

ORDINE DEL GIORNO:

1. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019;
2. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 5526/2026 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 182/2023;
3. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 1159/2026 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO;
4. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021;
5. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 153/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2326/2020;
6. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020;
7. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 07.07.2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;
8. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 ART. 193 ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267;
9. VARIE ED EVENTUALI.

Il giorno 14 Luglio 2026 alle ore 16:43 si è riunita la III Commissione Bilancio regolarmente convocata con nota prot. 38940 del 10/07/2026.

Sono presenti:

COMPONENTE	RUOLO RICOPERTO	ASSENTE	PRESENTE
PETRILLO Maria Rita	Presidente		X
VIZZACCHERO Fabio	Componente Maggioranza		X
FARDELLI Luca	Componente Maggioranza	X	
FALESE Jole	Componente Maggioranza		X
GOLINI PETRARCONI Silvestro	Componente Minoranza	X	
NOURY Nora	Componente Minoranza	X	
EVANGELISTA Francesco	Componente Minoranza	X	
GIALASO KERCENES	IN SOSTITUZIONE DI FEDERICA URA		X
BON GIO VANLI ATTURO	UNITORIE		X

Assiste alla seduta il Titolare di Incarico EQ Bilancio e Programmazione Economica, Dott.ssa Antonella Del Greco, che illustra le proposte all'ordine del giorno.

1) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 96: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

2) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 97: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 5526/2026 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 182/2023;

Ritirata dall'ordine del giorno

3) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 98: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 1159/2026 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

4) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di consiglio comunale n. 100: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

5) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 101: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 153/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2326/2020;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

6) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 102: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020;

Il funzionario esprime quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

7) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 114: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 07.07.2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;

Il funzionario esprime quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

8) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 99: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 ART. 193 ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267;

Il funzionario esprime quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

9) Punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

N N N

I componenti dopo ampia discussione, si riservano di discutere dei punti summenzionati in Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:08

I Componenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Presidente

[Signature]